

# Tax credit vacanze: approvato il provvedimento delle Entrate con tutti i passaggi per lo sconto del servizio turistico

L'Agenzia delle Entrate fornisce le istruzioni per richiedere e utilizzare il *Bonus* vacanze, previsto dal "Decreto Rilancio" (art. 176 del [decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34](#)). L'agevolazione, rivolta ai **nuclei familiari con un reddito ISEE non superiore a 40mila euro**, è destinata al pagamento di servizi offerti in Italia da imprese turistico-ricettive, agriturismi e *bed&breakfast*.

Il *bonus* spetta nella **misura massima di 500 euro**, da utilizzare per l'**80% sotto forma di sconto** per il pagamento del servizio turistico e per il **20% come detrazione di imposta in sede di dichiarazione dei redditi**.

Con il [provvedimento, \(prot. n. 237174/2020\)](#) firmato oggi dal direttore dell'Agenzia, dopo aver sentito l'INPS e avere acquisito il parere favorevole dell'Autorità garante per la protezione dei dati personali, vengono fornite le modalità per permettere a famiglie e imprese turistiche di richiedere, attivare e utilizzare il *bonus*.

Sul sito delle Entrate, inoltre, è disponibile [una guida](#) che illustra tutti i meccanismi per richiedere l'agevolazione, le date da ricordare e gli importi di cui possono fruire le famiglie, in base al numero dei componenti.

**Il calendario del *bonus***

La prima cosa da sapere è che il *Bonus* vacanze può essere richiesto e utilizzato sul territorio nazionale **dal 1° luglio al 31 dicembre 2020** da uno dei componenti del nucleo familiare, anche diverso dal soggetto che lo richiede, e può raggiungere un importo massimo di 500 euro nel caso delle famiglie composte da almeno tre persone. Per le famiglie composte da due persone, l'importo del bonus è pari a 300 euro e, in caso di nuclei familiari composti da una sola persona, pari a 150 euro.

## **Il perimetro dell'agevolazione**

Altra informazione importante da tenere a mente: per fruire del *bonus*, le spese devono essere sostenute in un'unica soluzione per i servizi resi da una sola struttura ricettiva e vanno documentate con fattura, documento commerciale o scontrino/ricevuta fiscale emesso dal fornitore, con indicazione del codice fiscale di chi intende fruire del bonus.

## **L'app IO per richiedere e attivare il bonus**

Per richiedere l'agevolazione il cittadino deve installare ed effettuare l'accesso a [IO, l'app dei servizi pubblici](#), resa disponibile da PagoPA S.p.A. Una volta entrati nell'app, a cui si accede mediante l'identità digitale SPID o la Carta d'Identità Elettronica (CIE 3.0), il contribuente **dal 1° luglio e fino al 31 dicembre 2020 potrà richiedere il bonus** dopo aver verificato di averne diritto (se ha, cioè, una Dichiarazione sostitutiva unica – DSU – in corso di

validità, da cui risulti un **indicatore ISEE sotto la soglia di 40mila euro**). In caso positivo otterrà un codice univoco e un *QR-code* che potranno essere utilizzati per la fruizione del *bonus*. Per poter accedere al *bonus* è quindi importante, anche prima del 1° luglio 2020:

- assicurarsi di avere presentato una Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) per il calcolo dell'ISEE;
- dotarsi di una identità digitale SPID, se non si è già in possesso di una Carta d'Identità Elettronica abilitata per l'accesso all'app IO (versione CIE 3.0);
- installare sul proprio smartphone [IO – l'app dei servizi pubblici](#).

## **Come si utilizza**

Il *bonus* viene utilizzato in due forme. L'80% dell'agevolazione, infatti, viene attribuita ad uno qualunque dei componenti della famiglia sotto forma di sconto diretto, al momento del pagamento del servizio turistico presso la struttura ricettiva prescelta. Il restante 20% sarà portato in detrazione dalle imposte dovute nella dichiarazione dei redditi del prossimo anno, dallo stesso soggetto che ha utilizzato lo sconto e che quindi dovrà essere l'intestatario della fattura, del documento commerciale o dello scontrino/ricevuta fiscale emesso dal fornitore del servizio turistico.

## **Il codice univoco per spendere il *bonus***

Al momento del pagamento dell'importo dovuto, da effettuare esclusivamente presso la struttura turistica, il componente

del nucleo familiare che intende fruire del *bonus* deve comunicare al fornitore il codice univoco generato dall'app IO o esibire il relativo QR-code. Oltre al codice, il *Bonus* visualizzato nell'app include anche il riepilogo dei seguenti dati: l'importo dello sconto e quello del beneficio fiscale, l'elenco di tutti i componenti del nucleo familiare a cui è attribuito il *Bonus* e il periodo entro cui è possibile utilizzarlo.

Per riscuotere il *Bonus*, la struttura ricettiva dovrà verificarne la validità inserendo il codice univoco, il codice fiscale del cliente e l'importo del corrispettivo dovuto in una procedura web dedicata, disponibile nell'[area riservata](#) del sito *internet* dell'Agenzia delle Entrate, accessibile con le ordinarie modalità di accesso ai servizi telematici dell'Agenzia (SPID, CIE, credenziali *Entratel/Fisconline*). In caso di esito positivo del riscontro, il fornitore può confermare a sistema l'applicazione dello sconto e da questo momento l'agevolazione si intende interamente utilizzata.

## **Il recupero dello sconto per la struttura turistico-ricettiva**

Il fornitore recupera lo sconto effettuato sotto forma di credito d'imposta che potrà essere utilizzato, a partire dal giorno lavorativo successivo alla conferma dello sconto, in compensazione nel modello F24 senza limiti di importo oppure potrà essere ceduto a terzi, anche diversi dai propri fornitori, compresi gli istituti di credito e gli intermediari finanziari. La cessione dovrà essere comunicata all'Agenzia attraverso una procedura web dedicata, accedendo alla propria area riservata del sito web delle Entrate. (Così, comunicato stampa Agenzia delle Entrate del 17 giugno

2020)

**Per saperne di più:**

[Link al testo del provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 17 giugno 2020, prot. n. 237174/2020](#), recante: «*Modalità di applicazione delle disposizioni in materia di tax credit vacanze di cui all'articolo 176 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34*»

[Link al testo della risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 33 E del 25 giugno 2020](#), con oggetto: RISCOSSIONE – BONUS VACANZE – Crediti d'imposta – Istituzione del codice tributo per l'utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito d'imposta spettante in relazione agli sconti praticati in favore dei beneficiari del Bonus vacanze – Art. 176 del D.L. 19/05/2020, n. 34 (D.L. *Rilancio*)

La [guida](#) in formato PDF

L'[area tematica dedicata al Bonus vacanze](#) sul sito dell'Agenzia delle entrate

[La pagina dedicata al Bonus vacanze](#) sul sito dell'app IO